

Circolare n. 11/2026 RG

Roma, 29 aprile 2026

*Alle Organizzazioni territoriali
Alle imprese associate*

OGGETTO: assicurazione macchine agricole fuori dalla sede stradale – Aggiornamento.

Con riferimento alle nostre circolari del 10 marzo e del 1° aprile comunichiamo che la Gazzetta ufficiale del 27 aprile ha pubblicato il decreto legislativo 26 marzo 2026, n. 57, contenente ulteriori modifiche al codice delle assicurazioni private (D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

Sulla norma in questione circolavano varie voci che solo ora, a pubblicazione avvenuta, possono essere esaminate obiettivamente: la modifica interessa ancora una volta l'art. 122-bis del codice delle assicurazioni, ed in particolare il comma 2.

Il predetto comma, che entra in vigore il 12 maggio, stabilisce che l'inidoneità del veicolo all'uso come “mezzo di trasporto” comprende il caso in cui il veicolo sia privo di parti essenziali, che lo rendano, in maniera stabile, inidoneo per il suo utilizzo.

La norma prevede inoltre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa identificare le parti essenziali dei veicoli la cui mancanza li renda, in maniera stabile, inidonei al loro utilizzo.

La ripetizione di tale termine lascia capire che esso sia l'elemento chiave per determinare se il veicolo (qualunque veicolo, incluse quindi le macchine agricole) debba essere assicurato o no.

In mancanza di “utilizzo”, come per esempio nel caso della pura conservazione, verrebbe meno l'obbligo assicurativo: un concetto compatibile con la Direttiva 2021/2118.

Può essere utile, a questo punto, una lettura coordinata dell'art. 122-bis del Codice delle assicurazioni, alla luce dei recenti aggiornamenti legislativi introdotti dalla legge 11 marzo 2026, n. 34 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2026, n. 57.

Attualmente sono esclusi dall'obbligo di assicurazione “stradale” i seguenti veicoli:

carrelli, di cui all'art. 58 del Codice della strada, impiegati negli stabilimenti industriali, e gli altri veicoli utilizzati in aree portuali, aeroportuali e ferroviarie, precluse all'accesso da parte del pubblico (comma 1-bis);

1. macchine agricole non immatricolate, prive di omologazione e di documenti di circolazione, impiegate all'interno di aziende ed aree agricole (comma 1-ter);
2. veicoli di qualunque tipo inidonei per qualunque motivo al loro utilizzo, compreso il caso in cui tale inidoneità sia dovuta alla mancanza di parti essenziali, che saranno definite dal competente ministero (comma 2, primo periodo).

Per i veicoli indicati ai punti 1 e 2, idonei ad essere utilizzati e quindi dotati della facoltà di muoversi, l'esonero è subordinato alla stipula di un apposito contratto di assicurazione RCT, diverso da quello obbligatorio per la circolazione stradale.

Cordiali saluti.

Ufficio tecnico CAIAGROMECC

